

Segue verbale di udienza del 11/06/2020



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 14716/2017 del Registro Generale e promossa da
CASTELLUZZO SANTO, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO

Ricorrente

nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CIARELLI ANNA
PAOLA, l'avv. GRAZIUSO SALVATORE e l'avv. VESTINI RENATO

Resistente

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità con decorrenza da gennaio 1997, ha chiesto la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 22 L. 153/69 che, al raggiungimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, prevede la trasformazione e/o l'equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia; ritiene che da ciò consegua il ricalcolo della pensione con l'applicazione di più elevati coefficienti di rivalutazione della base pensionabile (in virtù del fatto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura in epoca successiva rispetto alla titolarità della pensione di anzianità), oltre all'eventuale acquisizione di contributi successivi al pensionamenti di anzianità. Ha chiesto, quindi la condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto a tale titolo. L'Inps ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sulla questione oggetto di giudizio si è espressa la Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 1269/2019, alla cui motivazione questo giudice ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si ritiene indispensabile procedere ad una ricognizione dei tratti differenziali dei due trattamenti sulla scorta della normativa vigente in epoca coeva e successiva alla entrata in vigore della l. n. 153/1969 al fine di comprendere l'effettiva portata dell'art. 22. La pensione di anzianità (ora denominata "anticipata"), istituita con la l. n. 153/1969, può essere domandata dall'assicurato che intenda allontanarsi precocemente dal lavoro ad una età e con contribuzione inferiori rispetto agli omologhi requisiti previsti per il trattamento di vecchiaia. Il relativo rateo può essere incrementato facendo valere accrediti contributivi successivi.

L'art. 22 è titolato "*Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione*" ed ha il seguente tenore: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività*



commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che: a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49; b) possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49; c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione. 2. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali (...). 6. La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. 7. La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie. (...)".

La pensione di anzianità presuppone la cessazione dell'attività lavorativa subordinata (art. 22, comma 1, lett. c), l'iscrizione assicurativa ed una contribuzione per 35 anni, ed è condizionata dalla persistenza della inoccupazione, condizione questa ribadita dall'art. 10, comma 6 d.lgs n. 503/1992, poi sostituito dall'art. 11 comma 9 l. n. 537/1993 che introdusse il divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50%, ed estesa anche all'accesso alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7 del citato d.lgs). Pertanto, l'assicurato pensionato di anzianità, raggiunta l'età necessaria prevista per l'accesso al trattamento di vecchiaia, non restava soggetto al divieto di cumulo con la retribuzione lorda da lavoro dipendente. Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, anzianità, gli assegni e le pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'AGO e delle forme, sostitutive, esclusive ed esonerative, sono divenute interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e subordinato.

L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che, tuttavia, deve verificarsi per poter accedere alla pensione di vecchiaia, vecchiaia supplementare, di anzianità ed anticipata, mentre non è necessaria la cessazione dell'attività di lavoro autonoma. Limiti permangono, ad esempio, per le pensioni e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione.

Chiariti i limiti entro i quali l'art. 22 comma 6 dispone in ordine al divieto di cumulo e circoscritta in tale alveo l'espressione "*equiparazione a tutti gli effetti*", deve verificarsi se questa espressione possa essere intesa in accezione più ampia e comportare la trasformazione della pensione di anzianità in quella di vecchiaia.

Le SS.UU. con sentenze nn. 9492/2004 e 8433/2004 hanno ritenuto l'inesistenza nell'ordinamento del divieto di trasformazione del titolo pensionistico perché l'art. 45 r.d.l. n. 1827/35 si riferisce al divieto di cumulo e l'art. 9 r.d.l. n. 639/1939 disciplina due tutele differenziate per la pensione di vecchiaia e quella di invalidità.

In particolare, nella sentenza n. 8433/2004 si è affermata la trasformabilità della pensione di invalidità in quella di vecchiaia in ragione dell'identità del rischio assicurato (art. 1, comma 10, l. n. 222/84) individuato nella situazione generatrice di uno stato di bisogno tutelato dall'art. 38 Cost. che accomuna i due trattamenti.

Tale identità di rischio non è ravvisabile rispetto alla pensione di anzianità, che si colloca nell'ambito dei trattamenti previdenziali non rispondenti alla suddetta finalità, così come altri scaturenti dall'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria che sono riconosciuti per ragioni non riconducibili a tale principio costituzionale.



Da ciò deriva che la trasformazione, o equiparazione, di un trattamento in un altro è possibile solo se vi è identità di situazione protetta (stato di bisogno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa per età o invalidità). Tale identità non è ravvisabile tra anzianità e vecchiaia. Ed invero la prima, che non trova fondamento nell'art. 38 Cost., soddisfa l'esigenza di accordare un trattamento premiale alla "fedeltà al servizio", come ritenuto da Corte Cost. n. 194/1991 (anche nelle sentenze nn. 372/1997, 416/1999, 70/2002). Ed ancora, le SS.UU. con sentenza n. 8435/2004 in tema di pensione di anzianità a carico dei fondi telefonici di cui all'art. 10 l. n. 672/1973, il cui testo, sovrapponibile a quello dell'art. 22 comma 6 l. n. 153/1969, disciplina analogo trattamento nell'assicurazione obbligatoria, afferma in motivazione (al punto 4) quanto segue: *"Si tratta dunque di stabilire se tale equiparazione comporti la determinazione dell'importo della prestazione nella stessa misura della pensione di vecchiaia, limitando così alla soglia temporale dell'età pensionabile la riduzione dell'ammontare della prestazione. La risposta deve essere positiva. Si deve rilevare che il meccanismo di riduzione percentuale della pensione di anzianità, previsto dall'art. 10 della legge del 1972, costituisce un carattere specifico che differenzia la normativa del Fondo dei telefonici dalla regolamentazione generale, mentre sia l'una che l'altra disciplina contengono l'identica previsione di equiparazione della prestazione alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile "a tutti gli effetti"; il dato letterale non consente di ritenere, in assenza di elementi testuali, che la disposizione in esame implichi logicamente una limitazione di questi effetti, escludendo da essi l'operatività del meccanismo di riduzione della prestazione delineato dal precedente terzo comma dello stesso articolo. Una conferma si trae anche dal raffronto con l'art. 22 della legge n. 153/1969, che non contiene alcuna differenziazione quantitativa della pensione di anzianità rispetto alla pensione di vecchiaia, e reca la rubrica "Disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione". Questo dato testuale, che potrebbe consentire di riferire il concetto di equiparazione dei due trattamenti alla sola eliminazione del divieto di cumulo della pensione con redditi di lavoro, è assente nell'art. 10 della legge n. 672/1973, che non fornisce dunque alcun supporto per tale ipotesi interpretativa. Proprio la struttura della norma, in quanto contenente al terzo comma la previsione di uno specifico meccanismo di riduzione della prestazione, seguita nel successivo sesto comma dalla enunciazione della equiparazione a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia, richiedeva una espressa delimitazione degli stessi effetti per consentire il calcolo del trattamento in misura ridotta anche dopo l'età pensionabile.*

Tale ricostruzione non è confutata dall'argomentazione fondata sulla mancata espressa previsione nella disciplina in esame di un meccanismo di riliquidazione del trattamento, attraverso il quale dovrebbe raggiungersi l'equiparazione della pensione di anzianità alla pensione di vecchiaia. ..."

Le SS.UU. proseguono affermando che la riliquidazione della pensione di anzianità e quella di vecchiaia è prevista solo in casi espressi ed al verificarsi di determinate condizioni, non dipendenti dal solo decorso del tempo.

La motivazione di tale sentenza dunque non vale a sostenere la tesi interpretativa del ricorrente, ed anzi la contraddice perché limita l'equiparazione alla disciplina del cumulo. Infine non può non tenersi conto del principio generale secondo il quale vi è stretta interdipendenza tra posizione assicurativa e prestazione lavorativa, sicché, in assenza di quest'ultima, la prima si incrementa per il decorso del tempo solo in casi tassativi (Cass. n. 11411/1997: *"La fruizione, anche in assenza di attività lavorativa, dell'assegno ordinario di invalidità, revocato prima del compimento dell'età pensionabile, non comporta, ai fini della maturazione o dell'incremento dei requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, un corrispondente aumento dell'anzianità contributiva dell'assicurato, atteso che nell'ordinamento previdenziale la regola generale è nel senso della corrispondenza della posizione assicurativa allo svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza dell'impossibilità di qualsiasi incremento della prima, ancorché già costituita, quando*



manchi la seconda, salve le ipotesi eccezionali, non suscettibili di interpretazione estensiva, in cui il legislatore prevede una determinata condizione di inattività del lavoratore come equipollente a quella assicurativamente utile (come nel caso della contribuzione facoltativa)”.

L'opzione interpretativa di parte ricorrente non trova efficace sostegno nel richiamo a Cass. n. 11648/18 che al punto 24 della motivazione afferma: *“Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, L. n. 153 del 1969, “La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia”, il che comporta l'applicabilità, al compimento dell'età pensionabile, di tutta la disciplina, anche relativa ai requisiti contributivi, dettata per quest'ultimo tipo di pensione”* in quanto detta affermazione va letta nel contesto della complessa decisione che affronta la questione della neutralizzazione dei periodi di contribuzione.

Infine, sotto il profilo sostanziale, non può non tenersi conto della circostanza secondo la quale il trattamento di anzianità consegue ad una scelta individuale dell'assicurato che, invece di prolungare l'inserimento nel contesto lavorativo, decide di fuoriuscirne anticipatamente senza attendere la maturazione dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. A tale scelta non può conseguire l'applicazione dei medesimi incrementi previsti per il computo della pensione di vecchiaia nell'ottica dell'equilibrio tra gli interessi dell'assicurato e le esigenze di bilancio dell'Istituto.

In sede di note conclusive, il ricorrente ha dedotto che *“Nel caso di specie, al contrario della classica trasformazione o equiparazione, si chiede l'applicazione dell'art. 14 comma 3 del DPR 488/1968. Tale chiarissima normativa, infatti, che non lascia alibi a nessun tipo di interpretazione, specifica che “Il titolare di pensione di anzianità, liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903, che compia, successivamente al 30 aprile 1968, l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia e faccia valere contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa per periodi compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento dell'età pensionabile, può ottenere, dopo il compimento dell'età anzidetta, la riliquidazione della pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in base alle disposizioni del presente decreto”. Suddetta normativa trova, quindi, piena applicazione nel caso di specie senza nessun dubbio interpretativo, al contrario di altre fattispecie similari”.* Si tratta di una domanda che non è stata formulata in ricorso e, pertanto, appare tardiva e quindi inammissibile.

Per tutto quanto sopra esposto, allora, il ricorso deve essere rigettato. Stante la novità della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/12/2017 da CASTELLUZZO SANTO nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.

Lecce, lì 11/06/2020

Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo

